

Legge regionale 07 giugno 2019 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003. n. 13.

Art. 6

(Modifica all' articolo 16 della legge regionale 38/1995)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 38/1995 è inserita la seguente:

<<b bis) i figli fino al ventiseiesimo anno di età, purché a carico del consigliere al momento del decesso, se studenti di scuola media, professionale o studenti universitari, e qualora titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico;>>.